

LA POLITICA AGRICOLA NELLA COMUNITA' EUROPEA A « NOVE »

di GIANFRANCO VISTOSI

Dopo gli accordi intervenuti in materia di politica agricola fra la Comunità originaria e i Paesi candidati a nuovi membri (Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Norvegia) il 22 gennaio 1972, quando fu siglato a Bruxelles il **Trattato di adesione** successivamente sottoposto alle ratifiche parlamentari o referendarie sia dei Paesi membri che dei Paesi candidati (1), si trattava di dare attuazione alle implicazioni pratiche di tali accordi e alle decisioni concrete destinate a realizzarli.

Per quanto riguarda in particolare l'**adeguamento progressivo dei nuovi Paesi membri ai prezzi agricoli comuni**, il Trattato di adesione prevede che i nuovi Stati membri applichino, dal 1° febbraio 1973, la regolamentazione comune in materia agricola sul piano interno come su quello esterno.

Ciò comporta essenzialmente: a) l'applicazione, nei nuovi Stati membri, dei meccanismi e degli strumenti della politica agricola comune messa in piedi dai « Sei »; b) parallelamente, la soppressione di tutte le misure incompatibili con le organizzazioni di mercato comunitarie, e in particolare le restrizioni quantitative all'importazione sia dai « partners » comunitari sia dall'esterno, ove l'obbligo di tali soppressioni sia sancito dagli organi comunitari.

La Gran Bretagna nel Mercato Comune.

L'adeguamento ai principi e alle norme della politica agricola comune implica mutamenti sostanziali particolarmente impegnativi soprattutto per la Gran Bretagna, della quale riassumiamo qui di segui-

(1) Il referendum indetto in Norvegia nel settembre 1972 sull'accordo di adesione alla Comunità europea diede esito negativo, per cui l'adesione norvegese non è stata possibile.

to, in rapida sintesi, il sistema di politica agricola praticato fino al suo ingresso nella Comunità ed ora in fase di graduale trasformazione.

La Gran Bretagna ha acquistato finora prodotti alimentari a prezzi mondiali, ha importato a tariffa bassissima o a tariffa zero i prodotti agricoli provenienti dal Commonwealth ed ha percepito dazi ragionevoli per quelli importati dagli altri Paesi terzi. Essa è stata pertanto in grado di organizzare un mercato interno di tali prodotti caratterizzato da prezzi poco elevati.

Gli agricoltori inglesi (che rappresentano meno del 4% delle forze di lavoro del Paese) sono sovvenzionati per poter far concorrenza ai prodotti importati. Tali sovvenzioni, che dovranno gradualmente essere eliminate e sostituite dai meccanismi della politica agricola comunitaria, tutto sommato costano poco, perchè la produzione agricola britannica è molto limitata rispetto ai bisogni nazionali (meno del 50% del fabbisogno nazionale, ad eccezione del pollame e delle uova, per i quali il Regno Unito è autosufficiente).

L'aspetto caratteristico dell'attività agricola britannica sta, da un lato, nell'esigua percentuale di forze di lavoro impiegate e, dall'altro, nel fatto che la produttività dell'agricoltura è pari a quella dell'industria. La questione agricola non costituisce dunque, in Gran Bretagna, un problema sociale di gravità comparabile a quella di altri Paesi, dove un'alta percentuale della popolazione trae ancora il proprio sostentamento da attività agricole.

L'urbanesimo molto pronunciato, conseguente ad una vasta industrializzazione, ha determinato in Gran Bretagna l'utilizzazione non agricola di gran parte del terreno disponibile. L'estensione di stabilimenti industriali e di zone residenziali molto disperse (cinture verdi intorno ai centri abitati, vastità di parchi e campi da gioco, predilezione per piccole abitazioni unifamiliari circondate da giardinetti, escavi per cave e miniere) ha sottratto alla coltivazione molti buoni terreni coltivabili.

Le condizioni di sviluppo della società britannica hanno imposto per così dire un piano regolatore di difesa non soltanto del panorama e del patrimonio storico-artistico, ma anche della produzione agricola.

Il meccanismo dei prezzi minimi garantiti (« deficiency payments ») è la chiave di volta del sistema agricolo britannico e funziona nel modo seguente: il Governo determina il prezzo minimo economicamente necessario che l'agricoltore deve poter ricavare dalla vendita. D'altra parte, il Governo non interferisce nel prezzo al consumo e si accolla la differenza. Ne deriva che il consumatore paga il libero prezzo mondiale ma, in quanto contribuente, subisce un onere per quella quota di generi alimentari che provengono dall'agricoltura interna (2).

(2) I prezzi garantiti dovranno essere gradualmente sostituiti in Gran Bretagna dal meccanismo comunitario di formazione dei prezzi agricoli, accettato dal governo inglese. E' tuttavia assai probabile che il meccanismo comunitario in vigore subisca nell'avvenire certi mutamenti, stimolati fra l'altro dalla presenza britannica nella Comunità ampliata.

Le misure previste dal « trattato di adesione ».

Per quanto riguarda i prezzi comunitari e i dazi doganali della tariffa comunitaria, l'accordo di adesione prevede, per i tre nuovi Stati membri, misure transitorie ed alcuni elementi fissi.

In materia di prezzi agricoli è previsto per tutti i prodotti un allineamento progressivo dei tre Paesi aderenti sul livello comune. Tale allineamento dovrà avvenire in sei tappe, frazionate nel quinquennio del periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1977.

Il ravvicinamento si effettuerà secondo un preciso calendario e ad un ritmo predeterminato. Per garantire un armonioso funzionamento del processo d'integrazione, potrà essere decisa una flessibilità non superiore al 10% in eccesso o in difetto rispetto al movimento dei prezzi da effettuare per un'annata agraria.

Pubblichiamo nella pagina seguente il « calendario dell'allargamento » per quanto riguarda il settore agricolo.

Per consentire, negli scambi intracomunitari fra i « Nove », durante il periodo transitorio sopra descritto, la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti commerciati fra due Paesi membri aventi livelli di prezzo differenti, è stato instaurato un complesso sistema di « compensazioni alle frontiere ». Il Paese membro che ha un livello di prezzi più elevato riscuote una tassa compensativa all'importazione. Inversamente, l'esportazione verso un partner che abbia un livello di prezzi più basso comporterà il versamento di una tassa compensativa. In sostanza, il compito di riscuotere o di versare tali tasse spetta allo Stato membro il cui livello di prezzi è più elevato. Nel caso di importazioni provenienti dalla Gran Bretagna, dunque, riscuoterebbe il Paese importatore della Comunità originaria.

A questo sistema delle tasse compensative di « adesione » si aggiunge il sistema, già in vigore fra i « Sei », delle compensazioni monetarie (3).

Queste hanno lo scopo di evitare le conseguenze sui mercati nazionali della conversione nelle loro rispettive monete (svalutate o rivalutate) dei prezzi agricoli comunitari fissati in « unità di conto » (U.C.), cioè in una unità monetaria fittizia equiparata al valore in oro di un dollaro statunitense.

Ricordiamo che, in seguito alle rivalutazioni delle monete intervenute nel 1971 nel Benelux e in Germania, alle frontiere di questi Paesi

(3) Per quanto riguarda i contraccolpi delle fluttuazioni monetarie sul meccanismo comunitario dei prezzi agricoli, cfr. G. VISTOSI, *Orientamenti e prospettive della politica agricola europea. I: La politica dei prezzi*, in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1972, pp. 320-326, rubr. 801.

Calendario dell'allargamento

(Date delle riduzioni o dei ravvicinamenti)

Prodotti industriali ed elementi fissi (prodotti trasformati non compresi nell'allegato II a base di prodotti agricoli)	Prodotti agricoli														
	Ravvicinamento dei prezzi	Movimenti tariffari													
	Proporzioni delle differenze rimanenti fra prezzi comunitari e prezzi dei Paesi candidati, per campagna	Carne bovina	Prodotti orticoli		Altri prodotti		Prodotti agricoli con elementi fissi dei settori cereali, riso e ortofrutticoli ²⁾								
extra	intra	inizio camp. 73 1/6	intra	extra	intra	extra	intra	extra	intra	extra					
—	1.4.73	20%	inizio camp. 74 1/5	20%	inizio camp. 73	20%	20%	1.1.74	20%	20%	1.1.73	—	20%	inizio camp. 73	20%
40%	1.1.74	20%	inizio camp. 75 1/4 ¹⁾	20%	inizio camp. 74	20%	20%	1.1.75	20%	20%	1.1.74	40%	20%	inizio camp. 74	20%
20%	1.1.75	20%	inizio camp. 76 1/3	20%	inizio camp. 75	20%	20%	1.1.76 ¹⁾	20%	20%	1.1.75	20%	20%	inizio camp. 75	20%
20%	1.1.76	20%	inizio camp. 77 1/2	20%	inizio camp. 76	20%	20%	1.1.77	20%	20%	1.1.76	20%	20%	inizio camp. 76	20%
20%	1.7.77	20%	31.12.77 1	20%	inizio camp. 77	20%	20%	1.1.78	20%	20%	1.7.77	20%	20%	inizio camp. 77	20%

(¹⁾ Flessibilità possibile del 10% del movimento dei prezzi o della tariffa per la tappa in questione.

(²⁾ Ogni inizio di campagna si riferisce a quella dei prodotti di base da cui provengono.

erano state applicate delle compensazioni all'import-export di prodotti agricoli (tasse all'importazione e sovvenzioni all'esportazione).

Compensazioni in senso inverso (tasse all'esportazione e sovvenzioni all'importazione) sono oggi applicate dai Paesi le cui monete sono deprezzate (Italia, Gran Bretagna e Irlanda). Soltanto la Francia e la Danimarca si trovano in questo campo, in una condizione per così dire « neutra ».

Per quanto riguarda in particolare **il caso attuale dell'Italia**, ricordiamo che il deprezzamento di una moneta comunitaria avvantaggia le esportazioni verso i « partners » a moneta più forte. La svalutazione di fatto della lira, invece, svantaggia le importazioni e diverrebbe, senza l'applicazione del correttivo di sovvenzioni all'importazione, un pericoloso fattore inflazionistico. Infatti, la lira svalutata vale meno dell'« unità di conto » europea e i prezzi agricoli tradotti in lire dovrebbero, per allinearsi su quelli comunitari, essere aumentati della stessa percentuale della svalutazione.

Per questo l'Italia usufruisce oggi, **per un certo numero di prodotti agricoli**, di una **sovvenzione comunitaria all'importazione** destinata ad attenuare gli aumenti, provocati dalla fluttuazione in ribasso della lira, che i prezzi agricoli espressi in lire subiscono rispetto ai prezzi espressi in monete comunitarie più forti.

Il dibattito sui prezzi agricoli per l'annata agraria 1973-1974.

1. Le vicissitudini monetarie sono state la causa principale del ritardo nella presentazione, da parte della Commissione comunitaria, delle proposte dei nuovi prezzi agricoli per l'annata agraria 1973-74. Si tratta di proposte che normalmente vengono discusse ed approvate dai ministri competenti nel corso del mese di marzo (l'annata agraria ha infatti inizio il 1° aprile). Quest'anno, **la discussione sui nuovi prezzi agricoli è stata particolarmente laboriosa** e soltanto dopo tre eccezionali « maratone » (26-27 marzo, 17-18 aprile e 29 aprile-1 maggio 1973) i nove ministri della Comunità ampliata sono pervenuti ad uno stentato compromesso sulle proposte formulate dalla Commissione.

Le **proposte di prezzi agricoli comuni** che la Commissione comunitaria ha sottoposto all'esame dei nove ministri presentavano due caratteristiche di fondo: da un lato, esse tendevano a **migliorare l'unità del mercato comune agricolo**, compromessa da tempo dal palliativo delle « compensazioni alle frontiere » ideato per correggere le fluttuazioni monetarie; d'altro lato, miravano a **incoraggiare le produzioni animali**, e in particolare la produzione di carne bovina.

La « griglia » di prezzi proposta dalla Commissione è tecnicamente assai complessa e difficile da sintetizzare, soprattutto in ordine ai suoi addentellati monetari.

Anzitutto, la Commissione comunitaria proponeva di correggere la applicazione degli aumenti dei prezzi agricoli a seconda dei Paesi, sia facendo sparire le compensazioni nei Paesi del Benelux, sia riducendole in Germania (Paese a moneta forte) e aumentandole in Italia, Gran Bretagna e Irlanda (Paesi con monete fluttuanti in ribasso).

Per schematizzare la situazione, possiamo dire che a partire da una situazione neutra (Francia e Danimarca) i prezzi agricoli avrebbero dovuto, secondo le proposte della Commissione, essere ridotti del 2,76% negli Stati membri le cui monete sono state rivalutate ed aumentati del 4% negli Stati membri a monete deprezzate.

La Commissione, in sostanza, proponeva un aumento generale dei prezzi del 2,76%, eccettuando il grano duro, il riso, l'olio d'oliva e certe qualità di tabacco. Data l'esistenza di certe speculazioni, tuttavia, essa ammetteva che la situazione dei mercati giustificasse taluni aumenti addizionali. Per esempio, essa proponeva un aumento dell'8% del prezzo d'orientamento della carne bovina.

Tenuto conto poi delle difficoltà di smaltimento del burro, la Commissione proponeva di diminuire di circa l'11% (cioè 20 U.C. per 100 kg.) il prezzo d'intervento del burro e di aumentare di circa il 24% (13,10 U.C. per 100 kg.) il prezzo d'intervento del latte in polvere. Inoltre, suggeriva di istituire una sovvenzione diretta al consumo del burro — a carico del FEOGA per il 50% e degli Stati per il rimanente 50% — di 10 U.C. per 100 kg.

2. Nel corso di tre successive riunioni dei nove ministri dell'agricoltura (26-27 marzo, 17-18 aprile e 28 aprile-1 maggio) le proposte della Commissione sono state ampiamente discusse e minuziosamente vagliate. Il dibattito ha posto in luce una serie di inquietanti disaccordi.

Solo la Danimarca è sembrata soddisfatta delle proposte della Commissione, che, riportate al sistema classico di fissazione dei prezzi agricoli e a prescindere dagli aggiustamenti monetari sopra illustrati, avrebbero comportato un aumento medio del 5,3% rispetto ai prezzi dell'annata precedente.

L'Irlanda e soprattutto la Francia hanno giudicato insufficienti gli aumenti proposti specialmente per la carne bovina e il latte. Il ministro francese Chirac ha ripetutamente elogiato la Commissione, nella persona del Vicepresidente Lardinois, per il suo sforzo di ricondurre la Comunità all'unicità dei prezzi agricoli abbandonata a seguito delle fluttuazioni monetarie, ma ha ostacolato un accordo-compromesso fra i nove ministri insistendo per un aumento dell'8,5% del prezzo del latte, giudicato inaccettabile dalla maggioranza dei suoi « partners ».

Il ministro tedesco Ertl ha invocato la continuità delle « compensazioni alle frontiere », che a suo avviso potranno essere abolite solo quando sarà stata raggiunta la stabilità monetaria, cioè quando saranno stati ripristinati i cambi fissi fra le monete dei Paesi membri. Egli

ha ricordato che un'abolizione del sistema delle « compensazioni alle frontiere » non controbilanciata da correttivi porterebbe alla stagnazione dei redditi degli agricoltori tedeschi. In effetti, la rivalutazione del marco comporta in Germania una diminuzione degli introiti degli agricoltori in ragione del fatto che i prezzi comunitari sono espressi in « unità di conto », moneta più debole del marco.

Il **ministro inglese** Godber ha giudicato inopportuno, nell'attuale situazione inflazionistica, un aumento dei prezzi agricoli. D'altra parte, un blocco dei prezzi agricoli comuni faciliterebbe alla Gran Bretagna il graduale ravvicinamento dei suoi prezzi interni a quelli più elevati della Comunità.

Il **ministro italiano** Natali ha auspicato una riunione congiunta dei ministri dell'agricoltura e di quelli dei dicasteri finanziari per tentare una soluzione concordata dei problemi sollevati dalle incidenze della situazione monetaria sui prezzi agricoli. Egli ha d'altra parte sottolineato che la fissazione dei prezzi agricoli deve tener conto anche delle esigenze dei consumatori ed ha chiesto, per quanto riguarda la doverosa salvaguardia dei redditi degli agricoltori, il rilancio delle proposte, presentate dalla Commissione nel 1971 e successivamente accantonate, di accordare a certe categorie di agricoltori degli aiuti al reddito decrescenti (4).

Le tre sessioni del Consiglio agricolo comunitario dedicate quasi interamente ai nuovi prezzi agricoli, hanno soprattutto messo in luce un **profondo disaccordo franco-tedesco**, che è esploso perfino in incresciosi litigi di corridoio fra i due ministri.

In sostanza, la Germania federale ritiene che l'integrazione europea non sia sufficientemente avanzata sul piano economico e monetario e che le parità delle singole monete non siano ancora abbastanza stabilizzate per giustificare il ritorno all'unità dei prezzi agricoli perseguita dalla Commissione, unità avversata da Bonn perchè priverebbe gli agricoltori tedeschi dei vantaggi di un aumento dei prezzi agricoli.

La Francia, che appoggia sostanzialmente le proposte della Commissione, di fronte alla resistenza tedesca al progettato « riassorbimento » delle compensazioni, si è mostrata disposta a non esigere una decisione immediata su questo punto ma, come contropartita, ha reclamato un aumento del prezzo del latte che i suoi « partners » hanno giudicato eccessivo.

Queste due posizioni riflettevano fra l'altro due **necessità politiche nazionali fra loro incompatibili**. Da un lato, il ministro tedesco Ertl, rappresentante della sparuta ma indispensabile componente liberale in una coalizione liberal-socialista, la cui politica agricola è continuamente minacciata dalle critiche dell'opposizione democristiana (CDU

(4) Cfr. *ibidem*, pp. 316-318.

e CSU), sembrava deciso a difendere con tutte le forze i redditi degli agricoltori del suo Paese (che sono in gran parte titolari di aziende di non vaste dimensioni e non molto redditizie), soprattutto per evitare i contraccolpi elettorali di uno scontento del mondo rurale che potrebbe alimentare il vigore polemico dell'opposizione.

Il ministro francese Chirac, da parte sua, s'è fatto soprattutto portavoce dei piccoli produttori di latte e dei piccoli allevatori del suo Paese. Appare tuttavia piuttosto difficile comprendere perchè egli dia la preferenza, ai fini di una tutela dei redditi degli agricoltori più deboli, ad una politica dei prezzi anzichè ad una politica di sovvenzioni dirette, come quella invocata dall'Italia. Infatti, benchè la Commissione comunitaria sia sempre stata convinta che la formazione dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli sulla base della « forchetta » in vigore (prezzo indicativo o di base, prezzo d'entrata per il calcolo dei prelevamenti e dei dazi, prezzo d'intervento) rappresenti un sistema dal quale possono trarre beneficio anche le aziende meno moderne e meno redditizie, noi siamo del parere che la politica dei prezzi finora seguita sia concepita a misura e a vantaggio delle aziende più moderne e più razionalmente gestite. Per le altre, come alternativa o come preparazione a una fruizione degli incentivi strutturali (aiuti alla modernizzazione ai sensi della direttiva 72/159/CEE o indennità annuali di partenza ai sensi della direttiva 72/160/CEE), un regime di aiuti decrescenti al reddito sarebbe più vantaggioso dell'aumento dei prezzi invocato dalla Francia, aumento che, se eccessivo, servirebbe soltanto ad aggravare il processo inflazionistico in atto in tutti i Paesi.

La discussione su questa materia, in definitiva, ha confermato le **profonde divergenze « ideologiche » esistenti fra i « Nove »** sulla politica agricola comune. Tali divergenze non hanno certo semplificato un dibattito già tecnicamente complicato. Le proposte della Commissione, dettate da spirito comunitario, si sono scontrate con un'assenza di spirito comunitario della quale tutti i nove governi sono, chi più chi meno, solidalmente responsabili.

3. Soprattutto durante la « maratona » di Lussemburgo conclusasi, con un faticoso compromesso, a mezzogiorno del 1° maggio, la Commissione, nelle persone del suo Presidente, il francese Ortoli, e soprattutto dell'olandese Lardinois, preposto alla politica agricola, si è sforzata di mediare le posizioni contrapposte apportando successive modifiche di dettaglio alle proprie proposte originarie.

Alla fine, è stato possibile un **compromesso globale** fondato sull'accettazione da parte di tutte le delegazioni di qualche sacrificio relativamente alle rispettive posizioni di partenza.

Il ministro tedesco Ertl lo ha giudicato un « compromesso difendibile da tutti ». Il ministro olandese Boersma, pur manifestando un certo malcontento (avrebbe preferito un minore aumento dei prezzi

del latte e degli ortofrutticoli e un aumento più elevato per le barbabietole), si è dichiarato soddisfatto d'aver sottoscritto « questo accordo allo scopo di non gettare a monte ogni accordo ». Il ministro inglese Godber ha definito le decisioni di Lussemburgo « un compromesso ragionevole ».

In effetti, gli aumenti negoziati a Lussemburgo, pur essendo contrari alla tesi britannica del blocco dei prezzi agricoli, non avranno che una ripercussione immediata e diretta molto limitata (dell'ordine dello 0,25%) sui prezzi delle derrate alimentari in Gran Bretagna.

D'altro canto, nella stessa « maratona » di Lussemburgo il Consiglio agricolo ha deciso, da un lato, di autorizzare *aiuti speciali a certe regioni agricole « sfavorite »* (le proposte della Commissione comunitaria su questa materia si ispirano in una certa misura alla politica britannica di aiuti alle zone collinari: « hill farming ») e, dall'altro, di *porre allo studio, nel prossimo autunno, l'insieme della politica agricola comune* in vista di eventuali modifiche del sistema in vigore. Un processo di revisione dei criteri in atto della politica agricola comunitaria è particolarmente auspicato dal governo britannico.

L'accordo di Lussemburgo sui prezzi agricoli 1973-1974.

1. Ecco in rapida sintesi, il contenuto dell'accordo di Lussemburgo sui **nuovi prezzi agricoli** per l'annata agraria 1973-74. I prezzi dei cereali, e in generale dei prodotti vegetali, aumentano dell'1% rispetto all'annata precedente, ad eccezione della segala, il cui prezzo subirà un aumento del 6,5%, dell'olio d'oliva (+ 10%), del vino rosso da 11° (+ 3%) e dell'ortofrutta (+ 7,5%). Per gli altri principali prodotti che rientrano nelle organizzazioni comunitarie di mercato, sono stati decisi i seguenti aumenti: dell'1% per lo zucchero; del 5,5% per il latte, ad eccezione dei Paesi del Benelux e della Germania (Paesi a moneta forte) nei quali l'aumento sarà limitato al 4%. Del legame tra la fissazione dei prezzi agricoli e il ristabilimento progressivo dell'unità dei mercati agricoli, proposti inizialmente dalla Commissione, rimane dunque in piedi un modesto meccanismo collegato al prezzo del latte. In sostanza, per i Paesi a moneta rivalutata — Benelux e Germania — la garanzia del prezzo del latte in polvere comporta un coefficiente negativo dell'1,5%. Si tratta di un parziale smantellamento delle « compensazioni alle frontiere » abilmente camuffato per sormontare il rifiuto di principio, da parte dei quattro Paesi interessati, ad abolire le compensazioni stesse.

Il prezzo di orientamento della **carne bovina** aumenterà del 10,5% in tutti i nove Paesi membri, il prezzo di orientamento dei vitelli aumenterà del 7,5%, il prezzo di base dei maiali da latte aumenterà del 4%. Va osservato che i prezzi reali, praticati sul mercato, della carne bovina e suina sono molto superiori (soprattutto per i bovini) ai nuovi prezzi di orientamento o di base, a causa di uno stato di penuria

che colpisce in particolare il settore bovino. I nuovi prezzi nei due settori avranno dunque soltanto un significato tecnico: essi comportano un aumento del prezzo indicativo al di sotto del quale, nel caso di una situazione eccedentaria che è puramente teorica, il prezzo di mercato non potrebbe scendere. Per conseguenza gli aumenti proposti non avranno ripercussioni negative sul prezzo al consumo della bistecca.

Il burro, prodotto eccedentario nell'insieme della Comunità, beneficerà di una sovvenzione (per il 50% a carico del FEOGA) di circa 70 lire al chilo. Quest'ultima misura interessa in particolare la Francia, la Gran Bretagna e l'Irlanda.

Per i cereali, lo zucchero, i semi oleosi e la carne suina un aumento di prezzo addizionale dell'1% sarà applicato quando la sterlina e la lira (monete dai corsi fluttuanti in ribasso, che si trovano pertanto al disotto del margine di fluttuazione comunitario del 2,25%) avranno raggiunto questo margine (cioè, per usare il « gergo » adottato dagli esperti, quando saranno rientrati nel « serpente » monetario accettato dalla Francia, dalla Germania, dalla Danimarca e dal Benelux).

2. Dal compromesso di Lussemburgo si può trarre una triplice lezione:

a) il ritorno alle parità fisse fra le monete comunitarie è una condizione indispensabile all'unità del mercato comune agricolo;

b) nella comunità a « Nove » è intervenuto un mutamento sostanziale del già difficile equilibrio messo in piedi nell'« Europa verde » a « Sei », e per arrivare a decisioni unanimi sono necessarie concessioni reciproche più che mai impegnative;

c) nel quadro della politica agricola comunque, appare sempre più evidente la necessità di una netta distinzione fra gli obiettivi della politica dei prezzi e quelli della politica dei redditi. Quest'ultima dovrebbe essere completata da remunerazioni delle prestazioni degli agricoltori non legate alla fornitura dei prodotti agricoli, cioè da un sistema di sovvenzioni dirette per certe categorie di agricoltori.

Il ministro italiano Natali, commentando l'accordo-compromesso di Lussemburgo, ha dichiarato che l'Italia aveva accettato un aumento medio dell'1% per tutti i prodotti agricoli ed ha confermato la sua opinione sull'insufficienza del sistema dei prezzi in vigore a risolvere i problemi dell'agricoltura europea, soprattutto per quanto riguarda certe zone e regioni sfavorite.

A questo problema di fondo dell'agricoltura comunitaria (regimi di aiuti a certe categorie di agricoltori ed incentivi particolari per certe produzioni) dedicheremo un prossimo articolo.